



*X Commissione permanente
"urbanistica, politiche abitative, rifiuti"
Il Presidente*

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Servizio Aula e Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione P.L. n. 17 del 20 aprile 2018 "Istituzione dei distretti logistico ambientali"

Questa Commissione, nel corso della seduta n. 56 del 10 novembre 2020, ha esaminato, emendato e votato per la parte di propria competenza la proposta di legge in oggetto.

Il testo della proposta di legge viene inviato alla Commissione Bilancio per l'esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento del Consiglio Regionale.

Il Presidente

Cons. Marco Cacciatore

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 17
CONCERNENTE:
“ISTITUZIONE DEI DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione con la presente legge, in conformità ~~alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di ambiente e in coerenza con la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche,~~ agli indirizzi, ai principi, alla normativa europea e statale vigente in materia di ambiente e di economia circolare nonché in coerenza e in attuazione della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche e della deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), disciplina le modalità di istituzione dei distretti logistico - ambientali, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico e delle necessità di smaltimento nonché le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti **attraverso miglioramento dei cicli produttivi, riduzione e recupero degli scarti di lavorazione mediante il loro impiego ai sensi degli articoli 184 bis e 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, riduzione degli imballaggi, immissione nel mercato di materiali interamente riciclabili, favorendo il riuso dei prodotti, aumentandone la durata di funzionamento;**
 - b) favorire l'incremento della raccolta differenziata **dei rifiuti urbani ed assimilabili, come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera bter) del d.lgs. 152/2006, il recupero dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni nel campo edilizio e impiantistico, la raccolta e il riciclaggio nonché** lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione per ridurre la movimentazione;
 - c) promuovere una politica integrata dei prodotti per **il riutilizzo e il riciclaggio per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo** e il recupero energetico ~~e di materiali dai rifiuti~~ per ridurre lo smaltimento finale degli stessi.

Art. 2

(Distretto logistico-ambientale)

1. Ai fini della presente legge per distretto logistico - ambientale si intende un'area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedano una progettazione e una pianificazione articolata.
2. L'attività del distretto è finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici e di materiali, alla minimizzazione dell'utilizzo di energie e di materie prime e allo sviluppo, al suo interno, di relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili.

Art. 3

(Istituzione dei distretti logistico - ambientali)

1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, i **consorzi industriali** e le rappresentanze economico-sociali interessati, istituisce, con proprio provvedimento da adottarsi ~~entro XXX~~ **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distretti logistico - ambientali sulla base dei seguenti criteri:
 - a) identità storica e paesaggistica omogenea;
 - b) presenza di enti locali interessati alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare la sostenibilità ambientale del mondo produttivo;
 - c) presenza di insediamenti produttivi industriali, agricoli e commerciali che incidano sullo stesso ecosistema locale, caratterizzato da specifici parametri ambientali;
 - d) omogeneità delle attività industriali, la contiguità fisica e la frequente impossibilità di attribuire gli effetti ambientali a una o all'altra unità produttiva **soprattutto quando si tratta di emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui**;
 - e) omogeneità dal punto di vista dei metodi di produzione, del livello tecnologico e delle scelte organizzative e gestionali per tipologia di attività;
 - f) problematiche ambientali simili derivanti dall'immissione in uno stesso corpo ricettore delle emissioni **e scarichi di reflui** dei propri processi produttivi;
 - g) problematiche ambientali simili derivanti ~~dall'immissione~~ **dalla necessità di abbattimento degli inquinanti ai fini delle emissioni in atmosfera e dell'immissione** degli scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti nella stessa discarica o impianto di smaltimento;
 - h) **obiettivi di risanamento della qualità del suolo, dell'aria, dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei**;
 - i) **integrazione e accessibilità viaria e/o ferroviaria di tutte le zone di ogni singolo distretto ai fini di non appesantire ulteriormente il traffico su gomma all'interno del sistema viario regionale**;
 - l) **presenza di siti industriali dismessi da recuperare.**

Art. 4

(Piano di distretto)

1. La Giunta regionale, ~~tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore ed in conformità alla vigente normativa comunitaria, elabora e tenuto conto delle previsioni della programmazione e pianificazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa europea, statale e regionale,~~ approva i Piani di distretto per lo sviluppo di soluzioni organizzative e logistiche nonché per favorire e migliorare l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, ~~anche di area, e la loro successiva certificazione ("Certificazione ambientale di distretto")~~ ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001.
2. A tale scopo ~~la Regione, emana entro XXX giorni la~~ **Giunta regionale adotta entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida per l'elaborazione dei piani di distretto, definendo i tempi, i criteri generali, i parametri tecnici di riferimento, le operazioni di aggiornamento e le attività di monitoraggio e controllo.
3. ~~La Regione, ai fini dell'elaborazione del Piano, intende inoltre promuovere la partecipazione quale strumento idoneo ad assicurare un elevato coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio. A tal fine, tramite "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse" recepisce le proposte dei soggetti interessati, per poi elaborare il programma di concerto con le rappresentanze economico-sociali-amministrative del distretto~~
3. Il Piano di distretto deve prevedere, in particolare:
 - a) la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività di distretto;
 - b) l'elaborazione dei dati inerenti alla produzione e **allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza** sulla base dei rilevamenti effettuati nell'ambito del distretto logico-ambientale;
 - c) la stima della produzione qualitativa e quantitativa dei residui della produzione e valutazione del relativo impatto ambientale;
 - d) la forma organizzativa prescelta **per la gestione del ciclo dei rifiuti;**
 - e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi;
 - f) la regolamentazione di piano per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - g) l'ottimizzazione della qualità della raccolta differenziata al fine di recuperare materie prime e risorse;

- h) proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento finale, secondo criteri di prossimità e massima riduzione dei trasferimenti;
- i) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e ~~al recupero dei rifiuti urbani e assimilabili~~ **alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza** sulla base dei rilevamenti negli ambiti del distretto;
- l) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione ~~ed al recupero dei rifiuti urbani e assimilabili~~ e **alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza** ovvero atti ad incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali aventi per oggetto gli operatori del settore e le attività produttive interessate
- m) modalità più efficaci per favorire prevenzione e recupero degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, prevedendo possibili accordi, anche con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
- n) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione del progresso tecnologico ~~nei processi di smaltimento~~ **nei processi di smaltimento/recupero** mediante lo sviluppo di tecnologie innovative e di impianti **per favorire e migliorare l'implementazione dei sistemi di gestione ambientale;**
- o) attività di ricerca e sviluppo tecnologico riguardanti prodotti e processi produttivi che richiedano un uso meno intensivo delle risorse;
- p) l'adozione di tecniche per il reimpiego e il ~~riciclaggio dei rifiuti~~ **riciclaggio di materiali** nell'impianto di produzione;
- q) le modalità gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai principi di "ecologia industriale" o, più in generale, di "sostenibilità ambientale", che permettano all'insieme delle aziende di conseguire vantaggi sotto il profilo ambientale maggiori rispetto alla somma dei benefici ottenibili dalla ottimizzazione del processo produttivo di ciascuna azienda;
- r) la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie, attività economiche e realtà locali presenti nel distretto, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco fra gli scarti prodotti **nel rispetto delle previsioni del d.lgs 152/2006 e successive modifiche;**
- s) la valutazione dell'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti attraverso un bilancio lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio sia in termini economici che ambientali (LCA- Life Cycle Assessment);
- t) l'istituzione di premi fra quei distretti che si siano distinti per i progetti più innovativi e abbiano avuto ricadute positive per il territorio;

u) la tutela della salute e della sicurezza **sia dei lavoratori, sia della popolazione circostante, sia dell'ambiente, interno ed esterno, all'attività produttiva.**

4. Il piano di distretto ha ~~XXX~~ una **durata almeno quinquennale** ed è soggetto ad aggiornamento e verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati, secondi i criteri e le modalità stabiliti nelle Linee guida di cui al comma 2.

Articolo 5

~~(Osservatorio regionale dei Distretti Logistico-Ambientali)~~

- ~~1. La Giunta regionale, ai fini delle attività di monitoraggio e controllo dei Distretti logistico-ambientali e dei relativi Piani di distretto, di cui all'art. 4 comma 2, costituisce, nell'ambito delle strutture dell'Assessorato competente in materia di Ambiente, l'Osservatorio regionale dei Distretti Logistico-Ambientali, di seguito denominato Osservatorio.~~
- ~~2. L'Osservatorio cura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, e finanziari connessi alla gestione dei Distretti Logistico-Ambientali, nonché allo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di distretto.~~
- ~~3. L'Osservatorio regola ed assicura l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.~~
- ~~4. Le attività e le competenze descritte ai commi precedenti sono specificate nelle Linee Guida per l'elaborazione dei piani di distretto, di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge.~~

Art. 5

(Monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei Piani di distretto)

1. La Giunta regionale prevede che, nell'ambito della Cabina di monitoraggio del Piano rifiuti (CMP) di cui alla deliberazione consiliare 4/2020, venga prevista una apposita attività di monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei relativi Piani di distretto.
 2. L'attività di cui al comma 1 prevede la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi alla gestione dei distretti logistico-ambientali nonché allo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di distretto.
 3. La CMP, nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, regola ed assicura l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.
 4. L'attività di cui al presente articolo sarà affidata a un'apposita struttura istituita nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia, al verificarsi della cessazione delle funzioni e delle attività della CMP.
-

Art. 6

(Progetti di sviluppo dei distretti logistico ambientali)

1. La Regione in conformità ai contenuti e ai programmi del Piano di distretto finanzia progetti di sviluppo dei distretti elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati.
2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti che, coerentemente con i contenuti di Piano, perseguano uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) un'innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualità del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di inquinamento. I progetti relativi all'innovazione del processo o della tecnologia per lo sviluppo sostenibile dovranno ~~dimostrare un significativo passo in avanti verso le Best Available Technology (BAT), secondo la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento~~ prevedere l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), vigenti ed approvate dalla Commissione europea a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - b) realizzazione di infrastrutture per la tutela ambientale, di servizi ambientali ed energetici integrati, migliorando il rapporto costi-benefici **e privilegiando il recupero dei siti industriali dismessi;**
 - c) riduzione dell'inquinamento calcolato in base emissione prodotta/kg rifiuto prodotto;
 - d) realizzazione di infrastrutture e impianti atte a definire una rete integrata di supporto alle attività di aziende dei diversi settori all'interno di un bacino territoriale;
 - e) la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, l'efficienza nell'uso delle risorse in tutte le fasi del progetto;
 - f) la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali ed energetiche), **anche privilegiando tecniche, impianti e tecnologie con ridotto prelievo di acqua**, e la riduzione di inquinamento e di rifiuti prodotti (in quantità e pericolosità), nell'intero ciclo di vita;
 - g) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento **valutandone l'impronta ambientale lungo l'intero ciclo di vita, utilizzando la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA);**
 - ~~h) favorire la valorizzazione dei rifiuti come Materie Prime Secondarie, sia con il loro riutilizzo come materiali sia con il recupero per la produzione di energia;~~

- h) **favorire la riduzione dei rifiuti, il loro riutilizzo come materia prima secondaria nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 152/2006 ed eventualmente attraverso il recupero energetico, riducendone lo smaltimento in discarica;**
- i) l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, il miglior utilizzo di infrastrutture esistenti;
- l) il potenziale impatto dell'innovazione sul sistema produttivo o di consumi in generale, tenendo conto della situazione di partenza e dell'efficienza relativa rispetto ad attività simili;
- m) la capacità di coinvolgere nella propria innovazione attori sociali diversi (fornitori, produttori, istituzioni, associazioni, consumatori) cambiando le modalità di consumo;
- n) l'adesione da parte dei soggetti gestori del progetto, a Sistemi di gestione ambientale (SGA) e a forme di certificazione volontaria (ISO 14001, EMAS, Ecolabel, SA8000, energia verde, certificati verdi per la produzione di energia rinnovabile) o forme di gestione controllata in base a parametri ambientali e/o sociali (bilancio ambientale e/o di sostenibilità);
- o) incrementare l'informazione relativa alle proprie prestazioni sociali ed ambientali, in maniera oggettiva, chiara, trasparente e non episodica;
- p) **elaborazione di un piano di monitoraggio unitario in modo da poter identificare misurare e monitorare l'impatto sull'ambiente risultante dalla sommatoria delle emissioni dei singoli stabilimenti.**
3. Costituirà elemento importante di valutazione lo stato di avanzamento dell'innovazione proposta: se già allo stato di offerta commerciale (attuale o prossima), di prototipo industriale in fase di test o di brevetto.
4. Per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 1, viene istituito un apposito fondo denominato "Fondo speciale per il finanziamento dei progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali" di cui all'articolo 8, comma 3. I contributi regionali per i progetti innovativi e di sviluppo vengono erogati attraverso bandi pubblici secondo il regolamento di cui all'articolo 7. Costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori coinvolti.
5. Al fine di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti presentati è istituito, presso l'assessorato di competenza in materia di ambiente, un Nucleo di valutazione e controllo. Le attività e le competenze del Nucleo di valutazione e controllo sono specificate nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Art. 7

(Regolamento regionale)

1. **Entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge ~~entro XXX giorni~~, la Giunta regionale, in relazione ai progetti di sviluppo di cui all'articolo 6, adotta, **previo parere delle commissioni consiliari competenti**, un regolamento regionale che, in particolare, stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi alla presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali;
- b) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti;
- c) la composizione ed i compiti del Nucleo di valutazione e controllo dei progetti, di cui all'articolo 6, comma 5, istituito presso ~~l'Assessorato all'Ambiente~~ **l'assessorato competente in materia;**
- d) i criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione della graduatoria;
- e) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonché le modalità di concessione e di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti;
- f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- g) i criteri e le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti, **sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati** nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art 8

(Strumenti)

1. La Regione prevede lo stanziamento di fondi per la promozione dei distretti logistico-ambientali di cui all'articolo 2, attraverso l'inserimento di appositi capitoli di spesa di bilancio regionale e stabilisce i criteri di riparto dei fondi destinati all'incentivazione e promozione per la realizzazione e lo sviluppo dei distretti di cui all'articolo 2.
2. I criteri di cui al comma 1 devono prevedere la concessione di contributi in conto capitale per l'istituzione dei distretti e attivare per le imprese qui localizzate meccanismi di incentivazione, di riduzione del prelievo fiscale e di semplificazione burocratico-amministrativa.
3. Ai fini del finanziamento dei progetti innovativi dei distretti logistico-ambientali di cui all'art. 6, comma 1, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario . e pluriennale è istituito il capitolo n. Denominato "Fondo speciale per il finanziamento di progetti innovativi dei distretti logistico-ambientali", con la dotazione complessiva di €.....

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in € per l'anno....
si provvederà mediante prelevamento dal fondo ..., del bilancio regionale di previsione
per l'esercizio finanziario .